

Le modifiche alla Carta in sedici articoli

1 Il controllo di due Csm

Al decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, quello che attribuisce al capo dello Stato la presidenza del Csm, sono aggiunte sette parole.

La nuova cornice costituzionale intende specificare che l'inquilino del Colle sarà il presidente di due organismi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. E questo è il primo paletto che traccia il confine tra la carriera di un giudice e quella di un pubblico ministero. Sparisce, dunque, la «casa comune» dell'autogoverno delle toghe nella quale oggi si intrecciano i destini della magistratura requirente e di quella giudicante.

2 La Giustizia è il titolo IV

Al titolo IV della parte seconda della Costituzione sono apportate alcune modifiche: sparisce dal titolo la parola «Magistratura» che viene sostituita da «Giustizia».

Il titolo IV della Costituzione, quello che i padri costituenti dedicarono alla «Magistratura», viene cancellato e riscritto. Il Titolo IV sarà dunque attribuito alla «Giustizia» e questo sottintende con una norma manifesto che i magistrati non sono più soggetti costituzionali come venne stabilito nel 1948 e dunque vengono livellati a tutte le altre categorie dei funzionari dello Stato. È inteso, così, che nel concetto di «Giustizia» sono contenuti i paletti intorno ai quali si devono muovere i magistrati.

3 L'autonomia delle toghe

Il nuovo articolo 101: «I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge».

L'articolo 101 («La giustizia è amministrata in nome del popolo») viene modificato: per cui «i giudici sono» sempre «soggetti soltanto alla legge» ma «costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere». Questo sta a marcare la differenza: se infatti tutti e 9 mila i giudici sono «autonomi e indipendenti», i pubblici ministeri lo sono solo in quanto appartenenti all'ufficio di procura. Quindi, in alto ci saranno i singoli giudici indipendenti, mentre un gradino più in basso, allo stesso livello della difesa, si posizionerà l'ufficio del pm. Ovvero l'«avvocato dell'accusa».

4 I giudici ordinari

Il comma primo dell'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari». Sparisce dunque la parola magistrati.

Oggi l'articolo 102 regola «la funzione giurisdizionale», di rango costituzionale dunque, attribuendola ai «magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario». Il nuovo comma dell'articolo 102 parla di «giurisdizione», quindi di un'attività e non di una funzione, che «è esercitata da giudici ordinari» e non da tutti i magistrati, «istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario». Il paletto qui sta a rimarcare la superiorità del ruolo del giudice ordinario che non va confuso con i pubblici ministeri.

5 Le carriere separate

Lo schema rigidamente bipolare introdotto dal nuovo articolo 104 prevede che «i magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri».

La seconda parte del nuovo articolo 104 stabilisce poi che «la legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri». E si aggiunge anche che «l'ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza». Trattandosi di un «ufficio» e non di singoli pm, la legge attuativa (una modifica dei decreti legislativi della riforma Castelli-Mastella) dovrà certamente regolare i rapporti gerarchici all'interno delle procure.

6 Il Consiglio giudicante

L'articolo 104 bis regola il Csm della magistratura giudicante. Cambia la composizione: i togati saranno la metà, non più in maggioranza sugli eletti dal Parlamento

Il Csm dei giudici sarà presieduto dal capo dello Stato e ne farà parte come membro di diritto il primo presidente della Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili (la legge attuativa è già pronta). L'altra metà sarà composta dai «laici» eletti dal Parlamento in seduta comune tra i professori e gli avvocati. Il vice presidente viene scelto tra i laici che dureranno in carica 4 anni e non saranno rieleggibili.

7

Il Consiglio requirente

Il 104 ter regola il Csm dei pm che sarà composto da laici e togati in egual misura mentre oggi, nel Csm unico, i magistrati sono i due terzi del plenum.

Su questo articolo si è discusso fino all'ultimo. Tant'è che ancora mercoledì sera c'erano in campo due opzioni: ovvero la presidenza del Csm requirente affidata al procuratore generale della Cassazione (c'era anche l'ipotesi di fare eleggere lo stesso procuratore generale tra i pm indicati dal Csm), e non al capo dello Stato; un plenum a maggioranza di membri laici eletti dal Parlamento (due terzi). Che avrebbero così sempre messo in minoranza i togati (un terzo). Il Pg della Cassazione, comunque, fa parte di diritto del Csm requirente.

8

I nuovi compiti

L'articolo 105 viene riscritto: i due consigli «non possono adottare atti di indirizzo politico né esercitare funzioni diverse da quelle previste dalla Costituzione».

Si tratta di un punto delicato perché con il nuovo articolo 105 i due Consigli superiori della magistratura non potranno fornire pareri sulle leggi varate dal Parlamento che hanno una ricaduta sull'organizzazione del processo e degli uffici giudiziari. Inoltre, la nuova norma costituzionale non prevede che i due Csm discutano le cosiddette «pratiche a tutela». Ad entrambi gli organismi, dunque, competeranno soltanto le promozioni delle toghe, le loro assegnazioni e i trasferimenti.

9


La Corte disciplinare

Nasce la Corte di disciplina esterna al Csm che si compone di due sezioni: una per i giudici e una per i pm. La legge assicura l'autonomia e l'indipendenza della Corte.

Ora la sezione disciplinare dell'attuale Consiglio superiore della magistratura è interna al consiglio ed è composta da membri, laici e togati, che si occupano anche di promozioni e trasferimenti. La nuova Corte di disciplina, invece, sarà esterna a Palazzo dei Marescialli e non interferirà con le altre attività di autogoverno. Due le sezioni previste (pm e giudici): i componenti sono eletti per metà dal Parlamento e per metà dai magistrati. Il vicepresidente è eletto tra i membri laici. È assicurato il principio del giusto processo nello svolgimento dell'attività della Corte.

a cura di **Dino Martirano**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



10 «Onorari» e nomine

Con la modifica dell'articolo 106 è ammessa la nomina, anche elettiva, non solo per i singoli magistrati onorari ma anche per quelli dei collegi e delle cariche direttive.

C'è un ampliamento delle situazioni nelle quali è possibile la nomina, anche elettiva, dei magistrati onorari. Oggi la Costituzione all'articolo 106 limita questa possibilità ai singoli magistrati onorari. Con la riforma viene cancellata la dizione «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» e si rende quindi possibile l'elezione di giudici onorari inseriti nei collegi o posti a capo degli uffici giudiziari. Rimane intatto, nella formulazione nell'articolo 106, che le nomine dei magistrati avvengono per concorso.

11 Le sedi dei pm

I magistrati non sono più inamovibili. Se «eccezionali esigenze» di funzionamento degli uffici lo imponessero, i due Csm possono destinare i magistrati ad altre sedi.

Si rompe la garanzia dell'inamovibilità del magistrato (che oggi non può esser costretto a cambiare sede o ufficio) in nome della copertura dei posti vuoti nelle procure di frontiera dove nessuno vuole andare. L'articolo 107, oggi, stabilisce che i magistrati sono inamovibili mentre per il futuro si crea un trasferimento d'ufficio: «In caso di eccezionali esigenze, individuate, dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Csm possono destinare i magistrati ad altre sedi».

12 La polizia giudiziaria

Il pubblico ministero non dispone più «direttamente» della polizia giudiziaria ma dovrà tenere conto delle «modalità» stabilite dalla legge».

La modifica, di grande sostanza, è già contenuta nel disegno di legge 1440 che giace da mesi in sonno al Senato. In pratica si va a spezzare quel legame che oggi (articolo 109 della Costituzione) assicura una dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero. Lo schema studiato al Senato prevede infatti una maggiore autonomia della polizia giudiziaria (che per via gerarchica fa capo ad organismi dipendenti dal ministero dell'Interno) e impone al magistrato di aprire un'inchiesta solo quando riceverà una vera notizia criminis dalla stessa polizia giudiziaria.

13 I poteri del ministro

Si ampliano i poteri del ministro della Giustizia ed entra in Costituzione (articolo 110) anche la funzione ispettiva del Guardasigilli.

Ora la «funzione ispettiva» assegnata al ministro della Giustizia viene elevata di piano e messa allo stesso livello delle funzioni ministeriali tipiche: quelle che riguardano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il ministro, poi, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della Giustizia come prevede l'attuale ordinamento giudiziario. Il nuovo articolo 110, tuttavia, ricorda che tutto questo spetta al ministro della Giustizia, «ferme» restando «le competenze dei due Csm».

14 I limiti all'appello

Dopo un'assoluzione di primo grado il pubblico ministero non può proporre appello salvo che la legge, in alcuni casi, non disponga diversamente

La riforma aggiunge un comma all'articolo 111 della Costituzione, che è quello che si occupa del «giusto processo regolato dalla legge». Si introduce un nuovo principio secondo il quale le sentenze di condanna di primo grado sono sempre appellabili fino alla Cassazione; il pubblico ministero invece non potrà ricorrere contro le sentenze di assoluzione se non nei casi previsti dalla legge. La riforma riconosce quindi a chi sia stato perseguito e riconosciuto innocente in primo grado di non essere ulteriormente perseguito.

15 L'azione penale

L'azione penale è obbligatoria ma dovrà seguire «i criteri stabiliti per legge». Toccherà dunque al Parlamento indicare le priorità che dovranno seguire le procure.

L'attuale articolo 112 della Costituzione recita che «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale». Il testo di riforma varato ieri dal Consiglio dei ministri aggiunge «secondo i criteri stabiliti dalla legge». La nuova normativa disegna l'obiettivo, che sarà compito del Parlamento realizzare, di mantenere l'esercizio obbligatorio dell'azione penale in presenza di reati ma nello stesso tempo di stabilire una graduatoria di priorità nella loro persecuzione alla quale i pubblici ministeri dovranno attenersi.

16 I magistrati responsabili

I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.

Il ministro ha fatto l'esempio del medico che paga per l'errore e ha detto che lo stesso deve accadere per i giudici. I magistrati, cioè, diventeranno, dal punto di vista della giustizia civile, personalmente responsabili quando si renderanno colpevoli di violazione dei diritti. Se questa responsabilità verrà accertata non sarà quindi lo Stato o soltanto lo Stato, come accade oggi, a pagare per le loro mancanze, ma saranno i magistrati a dover rispondere, anche nella forma del risarcimento pecuniario per eventuali torti subiti dai cittadini.